

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»

* **01.013.** D'Antona.

(Approvato)